



# COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA

PROVINCIA DI CHIETI

*"Medaglia di Bronzo al Valor Militare"*

C.A.P. 66019

TEL. 0872. 969412

P.IVA 00219260692

Ordinanza N. 2 del 11 marzo 2020

**Oggetto: Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  
Sospensione svolgimento mercato cittadino.  
DPCM 09.03.2020, art. 1, c. 2. Provvedimenti.**

Il Sindaco

Considerato:

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che alla luce dello scenario internazionale e dei contagi avvenuti in Italia, il Consiglio dei Ministri, con la Delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Evidenziato:

- che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare un'azione di prevenzione, è necessaria, nell'alveo delle disposizioni del Governo, l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento della epidemia;
- che a tal fine si devono individuare idonee misure precauzionali per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- che la situazione epidemiologica nel Paese ed anche nella Regione Abruzzo è in continua evoluzione con aumento dei casi di contagio e di decesso;
- che il carattere dell'epidemia risulta essere particolarmente diffusivo;

Visto il D.L. 23.02.2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 23.02.2020, recante, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";



# COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA

PROVINCIA DI CHIETI

*"Medaglia di Bronzo al Valor Militare"*

C.A.P. 66019

TEL. 0872. 969412

P.IVA 00219260692

Visto il DPCM del 25.02.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 01.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 04.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 09.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

Vista l'Ordinanza n. 1 del 26.02.2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto l'art. 35 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 32, L. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

Rilevato che nel mercato cittadino all'aperto la connotazione dei banchi non consente il rispetto di quanto previsto nel D.P.C.M. 9 marzo 2020 che, all'art. 1, c. 2 recita "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

Dato atto che il mercato settimanale è particolarmente frequentato dai cittadini, molti dei quali anziani e dunque maggiormente esposti al contagio;

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, di dover disporre la sospensione del mercato che si svolge all'aperto, il Martedì, il Giovedì e il Sabato su tutte le Aree previste del territorio comunale

## ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa ed in specie per quanto previsto dall'art. 1, c. 2 del D.P.C.M del 9 marzo 2020 che recita "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" la sospensione fino al



# COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA

PROVINCIA DI CHIETI

*"Medaglia di Bronzo al Valor Militare"*

C.A.P. 66019

TEL. 0872. 969412

P.IVA 00219260692

03.04.2020 compreso, del mercato su aree pubbliche che si svolge all'aperto il Martedì il Giovedì e il Sabato su tutte le Aree del territorio comunale

## INFORMA

- che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica;
- che le Forze dell'Ordine, presenti sul territorio, sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;
- che l'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, salvo che non costituisca reato più grave.

## DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Torricella Peligna Di trasmettere il presente provvedimento:

- al Prefetto della Provincia di Chieti;
- al Presidente della Giunta Regionale;
- al Questore di Chieti;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Torricella Peligna ;
- al Comando della Guardia di Finanza di Lanciano;

Torricella Peligna, 11 marzo 2020



Il Sindaco

Carmine Ficca